

Credito d'imposta

TRANSIZIONE 4.0

11 GENNAIO 2022

A cura della Struttura:
“Orientamento al lavoro e Digitalizzazione”
della Camera di Commercio di Roma



Indice

Premessa	4
Credito d'imposta per beni strumentali 4.0.....	5
Soggetti beneficiari	5
Ambito oggettivo – Allegato A	6
1) Beni strumentali tecnologicamente avanzati il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti	6
2) Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»	7
3) Sistemi tecnologicamente avanzati per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità.....	7
Aliquote del credito per beni strumentali materiali 4.0	8
Ambito oggettivo – Allegato B	8
Aliquote del credito per beni strumentali immateriali 4.0	10
Composizione della spesa	10
Regime del beneficio.....	10
Oneri documentali	11
Credito di imposta per beni strumentali non 4.0.....	12
Soggetti beneficiari	12
Ambito oggettivo	13
Beni strumentali materiali non 4.0	13
Beni strumentali immateriali non 4.0	13
Comprendono tutti i beni strumentali immateriali nuovi diversi da quelli previsti dall' Allegato B annesso alla l. 232/2016 (i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0).....	13
Aliquote del credito per beni strumentali non 4.0	13
Composizione della spesa	14
Regime del beneficio.....	14
Oneri documentali	15
Credito di imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo	16
Soggetti beneficiari	16
Ambito oggettivo	16
Aliquote del credito di imposta per Ricerca e Sviluppo	17
Composizione della spesa	18
Regime del beneficio.....	18
Oneri documentali	19
Credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica	20

Soggetti beneficiari	20
Ambito oggettivo – Innovazione tecnologica	21
Ambito oggettivo – Innovazione finalizzata alla trasformazione digitale 4.0	21
Ambito oggettivo - Attività per il raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica	22
Ambito oggettivo - Attività di design e ideazione estetica	23
Aliquote del credito di imposta per innovazione, design e ideazione estetica	24
Composizione della spesa	24
Regime del beneficio.....	25
Oneri documentali	25
Credito di imposta per la Formazione 4.0.....	27
Soggetti beneficiari	27
Ambito oggettivo	28
Aliquote del credito di imposta per Formazione 4.0	28
Composizione della spesa	29
Regime del beneficio.....	30
Oneri documentali	30

Premessa



La realizzazione di questa guida dedicata alle forme di credito di imposta, si pone l'obiettivo di agevolare le imprese alla conoscenza degli incentivi fiscali previsti dal Piano Transizione 4.0, inerenti beni, formazione, progetti e strumenti delle tecnologie abilitanti. L'iniziativa, permetterà agli utenti di utilizzare una guida avente al suo interno informazioni utili sulle varie tipologie di incentivi fiscali e, per ognuna di queste, l'elenco di riferimento contemplato dalla normativa di riferimento.

Tra gli ambiti contemplati ammessi agli incentivi fiscali vi sono, in elenco:

- a) i beni strumentali 4.0 e non,
- b) le attività di ricerca e sviluppo,
- c) le attività di innovazione tecnologica, design e innovazione estetica,
- d) le attività di formazione 4.0 per il personale dipendente.

Grazie a questa guida, facilmente navigabile attraverso un indice di contenuti cliccabile, l'utente avrà inoltre la possibilità di individuare, i requisiti di accesso, le aliquote di riferimento per ogni tipologia sopra elencata, la composizione della spesa, il regime del beneficio e gli oneri documentali.

Credito d'imposta per beni strumentali 4.0



Il credito d'imposta per beni strumentali è uno strumento che serve per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Soggetti esclusi dal beneficio:

- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'art 9 comma 2 del D Lgs n 231 del 2001.

La fruizione del beneficio è altresì condizionata a:

- rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito oggettivo – Allegato A

Il credito di imposta 4.0 riguarda i beni strumentali contemplati dagli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrati dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Nello specifico, i beni materiali annoverati nell'allegato A comprendono:

1) Beni strumentali tecnologicamente avanzati il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- macchine utensili per asportazione, macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici;
- macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime;
- macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali;
- macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura;
- macchine per il confezionamento e l'imballaggio;
- macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico);
- robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot;
- macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici;
- macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale;
- macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici);
- magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

È necessario che ricorrano tutti i seguenti requisiti:

- controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);
- interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Inoltre è necessario che ricorrano due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto;
- monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo;
- caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico);
- dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti;
- filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

2) Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»

- banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità);
- sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore;
- dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/ operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality;
- interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

3) Sistemi tecnologicamente avanzati per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità.

- sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- altri sistemi di monitoraggio in processi per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica;
- sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio

- caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale;
- dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive;
 - sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID - Radio Frequency Identification);
 - sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insieme delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
 - strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi;
 - componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni;
 - filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di età, presenza di disabilità).

Aliquote del credito per beni strumentali materiali 4.0

Per tale categoria di beni, sono previste le seguenti aliquote in base al periodo e all'entità dell'investimento

Scaglioni di investimento	2020	2021	2022	2023	2024	2025
fino a 2.500.000 €	40%	50%	40%	20%	20%	20%
da 2.500.000 a 10.000.000 €	20%	30%	20%	10%	10%	10%
fino a 20.000.000 €	-	10%	10%	5%	5%	5%
Quote annuali	5	3	3	3	3	3

A titolo di esempio, il credito di imposta su un investimento di 20.000.000 € nel 2021 sarebbe calcolato in base al 50% per i primi 2.500.000, al 30% per il 7.500.000 fino a 10.000.0000 e al 10% per gli ultimi 10.000.0000, ottenendo un beneficio di 4.500.000 €.

Ambito oggettivo – Allegato B

L'allegato B invece ricomprende i beni strumentali immateriali, specificamente software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni connessi a

investimenti in beni materiali «Industria 4.0», vale a dire software, sistemi, piattaforme e applicazioni:

- per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics);
- per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni;
- di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione;
- per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/ fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing);
- per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud;
- di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali;
- di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali;
- in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi;
- per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi;
- per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi;
- per l'accesso a un insieme virtualizzato, e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing);
- per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting);
- di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto;
- per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem);
- per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva;
- per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device;

- per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile;
- per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica;
- per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity);
- di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.

Aliquote del credito per beni strumentali immateriali 4.0

Per tale categoria di beni, sono previste le seguenti aliquote in base al periodo e all'entità dell'investimento

	2020	2021-23	2024	2025
Aliquote	15%	20%	15%	10%
Spesa massima agevolabile in €	700.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Quote annuali	3	3	3	3

Composizione della spesa

La spesa agevolabile è determinata ai sensi dell'art 110 del TUIR:

- il costo, al lordo delle quote di ammortamento comprende anche gli oneri accessori di diretta imputazione quali costi di progettazione spese di trasporto dazi doganali costi di installazione onorari per perizie e collaudi costi di montaggio e posa in opera;
- il costo del bene agevolabile va assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti spettanti all'imprenditore, a prescindere dal regime di contabilizzazione adottato;
- In caso di acquisto in leasing, il costo agevolabile è quello sostenuto dalla società di leasing per il relativo acquisto.

Sono esclusi gli interessi passivi (salvo che non siano capitalizzati) e le spese generali.

Regime del beneficio

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione di qualunque tributo esclusivamente in F24 e:

- non incorre nel limite annuale di 250.000 € previsto per i crediti agevolativi;
- non incontra la soglia massima di 700.000 € per le compensazioni orizzontali;
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;

-
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
 - non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109 co 5 del TUIR.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP non porti al superamento del 100% del costo sostenuto.

La compensazione avviene in quote annuali di pari valore, come indicato nella tabella di calcolo, in base alle aliquote previste per il volume dell'investimento e per l'anno di riferimento. Tali quote non rappresentano un limite tassativo e possono essere godute parzialmente e recuperate o portate avanti nei periodi successivi, senza limiti di tempo. Per i soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di Euro, è prevista la facoltà di effettuare la compensazione in un'unica quota annuale.

Oneri documentali

Sono previsti i seguenti oneri documentali:

- Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 della L 30/12/2020 n.178
- Per la regolarizzazione della fattura sprovvista del riferimento normativo v. Agenzia delle entrate, risposte a interpello 5/10/2020 nn. 438 e 439;
- Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate la fattura sprovvista del riferimento normativo determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Si richiede inoltre:

- Perizia asseverata (che attesti l'inclusione nell'Allegato A o B e l'interconnessione) rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti nei relativi Albi ovvero attestato di conformità rilasciato da un ente certificatore accreditato;
- In alternativa, autodichiarazione del legale rappresentante nel caso di beni il cui costo non superi i 300.000 €;
- In ogni caso, al solo fine di consentire la valutazione dell'andamento, diffusione ed efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Credito di imposta per beni strumentali non 4.0



Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta:

- Contribuenti titolari di reddito d'impresa residenti in Italia;
- Esercenti arti e professioni (limitatamente ai beni tradizionali);
- Stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti;
- Enti non commerciali;
- Soggetti aderenti al regime fiscale di vantaggio;
- Soggetti aderenti al regime forfetario;
- Imprese agricole;
- Imprese marittime.

Soggetti esclusi dal beneficio:

- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'art 9 comma 2 del D Lgs n 231 del 2001.

La fruizione del beneficio è altresì condizionata a:

- rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito oggettivo

Beni strumentali materiali non 4.0

comprendono tutti quei beni materiali nuovi connotati dalla strumentalità, cioè destinati ad essere utilizzati in maniera durevole all'esercizio dell'attività produttiva, diversi da quelli previsti nell'Allegato A annesso alla l. 232/2016.

Sono esclusi dal beneficio:

- Veicoli a deducibilità limitata, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e quelli esclusivamente strumentali all'attività di impresa e di uso pubblico;
- Beni materiali strumentali con coefficiente di ammortamento inferiore a 6,5%;
- Fabbricati e costruzioni;
- Beni particolari per imprese del settore energia, acqua, trasporti aerei, ecc.;
- Beni gratuitamente devolvibili settore energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, ecc.

Dispositivi tecnologici destinati al lavoro agile

Comprendono i beni di cui sopra, utilizzati in funzione di un progetto di lavoro agile e per questo godono di un'aliquota più vantaggiosa.

Beni strumentali immateriali non 4.0

Comprendono tutti i beni strumentali immateriali nuovi diversi da quelli previsti dall'Allegato B annesso alla l. 232/2016 (i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0).

Software, sistemi, piattaforme e applicazioni destinati al lavoro agile

Comprendono i beni di cui sopra, utilizzati in funzione di un progetto di lavoro agile e per questo godono di un'aliquota più vantaggiosa.

Aliquote del credito per beni strumentali non 4.0

Per tali categorie di beni, sono previste le seguenti aliquote in base al periodo e all'entità dell'investimento

Tipologia di beni strumentali	Spesa massima ammissibile	2020	2021	2022
Materiali	2.000.000 €	6%	10%	6%

Materiali per il lavoro agile	2.000.000 €	6%	15%	6%
Immateriali	1.000.000 €	-	10%	6%
Immateriali per il lavoro agile	1.000.000 €	-	15%	6%
Quote annuali		5	3	3

Composizione della spesa

La spesa agevolabile è determinata ai sensi dell'art 110 del TUIR:

- il costo, al lordo delle quote di ammortamento comprende anche gli oneri accessori di diretta imputazione quali costi di progettazione, spese di trasporto, dazi doganali, costi di installazione onorari per perizie e collaudi, costi di montaggio e posa in opera;
- il costo del bene agevolabile va assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti spettanti all'imprenditore, a prescindere dal regime di contabilizzazione adottato;
- In caso di acquisto in leasing, il costo agevolabile è quello sostenuto dalla società di leasing per il relativo acquisto.

Sono esclusi gli interessi passivi (salvo che non siano capitalizzati) e le spese generali.

Regime del beneficio

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione di qualunque tributo esclusivamente in F24 e:

- non incorre nel limite annuale di 250000 € previsto per i crediti agevolativi;
- non incontra la soglia massima di 700000 € per le compensazioni orizzontali;
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109 co 5 del TUIR.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP non porti al superamento del 100% del costo sostenuto.

La compensazione avviene in quote annuali di pari valore, come indicato nella tabella di calcolo, in base all'aliquota prevista per l'anno di riferimento. Tali quote non rappresentano un limite tassativo e possono essere godute parzialmente e recuperate o portate avanti nei periodi successivi senza limiti di tempo. Per i soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di Euro, è prevista la facoltà di effettuare la


compensazione in un'unica quota annuale; questa facoltà è estesa anche ai soggetti con volumi superiori ma per il solo 2021 e per i benefici relativi ai beni strumentali tradizionali.

Oneri documentali

Sono previsti i seguenti oneri documentali:

- Le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058 della L 30/12/2020 n.178
- Per la regolarizzazione della fattura sprovvista del riferimento normativo v. Agenzia delle entrate, risposte a interpello 5/10/2020 nn. 438 e 439;
- Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate la fattura sprovvista del riferimento normativo determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione.
- In ogni caso, al solo fine di consentire la valutazione dell'andamento, diffusione ed efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Credito di imposta per le attività di Ricerca e Sviluppo



Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Soggetti esclusi dal beneficio:

- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'art 9 comma 2 del D Lgs n 231 del 2001. La fruizione del beneficio è altresì condizionata a:
 - rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito oggettivo

L'agevolazione riguarda le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, definite tenendo conto dei principi

generali e dei criteri contenuti nel c.d. Manuale di Frascati dell'OCSE. Per tutte e tre le tipologie assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa (rischio fallimento anche parziale). È necessario che l'innovazione non faccia parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo.

L'attività deve infatti possedere le seguenti caratteristiche:

- **Novità**, essere finalizzata alla conoscenza di elementi nuovi allo stato dell'arte;
- **Creatività**, riguardare progetti realizzati attraverso nuovi concetti e idee che accrescano la conoscenza esistente;
- **Incertezza**, per cui il costo e il risultato non sono determinabili a priori, trattandosi di investimenti dal rischio elevato;
- **Sistematicità**, essere un'attività pianificata, spesa e con finalità ben determinate;
- **Riproducibilità**, mirata a raggiungere risultati che siano trasferibili o riproducibili.

Sono ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti.

In ogni caso, rilevano esclusivamente le attività riguardanti la fase precompetitiva.

Aliquote del credito di imposta per Ricerca e Sviluppo

Per le spese effettuate nelle attività di ricerca e sviluppo sono previste le seguenti aliquote in base al periodo dell'investimento

	2020	2021	2022	2023-2031
Aliquota	12%	20%	20%	10%
Massimo beneficio ottenibile	3.000.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €	5.000.000 €
Quote annuali	3	3	3	3

A differenza dei crediti di imposta per i beni strumentali, non è previsto un tetto massimo per gli investimenti effettuati ma solo per il beneficio concretamente ottenibile.

Composizione della spesa

Le spese agevolabili con il nuovo credito d'imposta sono:

- al 100% le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici, titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni attività ricerca e sviluppo (aumentato al 150% per l'impiego di giovani al di sotto dei 35 anni, al primo impiego, in possesso di dottorato di ricerca o laurea STEM);
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, fino al 30% delle spese effettuate per il personale;
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo, fino al 30% delle spese effettuate per il personale;
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, fino al 20% delle spese effettuate per il personale;
- al 100% le spese per i contratti di ricerca extra-muros con soggetti commissionari di attività funzionali alla realizzazione del progetto (fino al 150% per le attività esternalizzate a start up innovative, università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato);
- le spese relative alle privative industriali se esclusivamente utilizzate per l'attività di ricerca e sviluppo, nel limite di 1 milione di Euro.

Regime del beneficio

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione di qualunque tributo esclusivamente in F24 e:

- non incorre nel limite annuale di 250000 € previsto per i crediti agevolativi;
- non incontra la soglia massima di 700000 € per le compensazioni orizzontali;
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109 co 5 del TUIR.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP non porti al superamento del 100% del costo sostenuto.

La compensazione avviene in quote annuali di pari valore, come indicato nella tabella di calcolo, nei limiti dell'importo massimo del credito ottenibile. Tali quote non rappresentano un limite tassativo e possono essere godute parzialmente e recuperate o portate avanti nei periodi successivi senza limiti di tempo. Per i soggetti con volume di

ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di Euro, è prevista la facoltà di effettuare la compensazione in un'unica quota annuale.

Oneri documentali

Sono previsti i seguenti oneri documentali:

- ai fini del riconoscimento del beneficio, una certificazione da cui risulti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; qualora il beneficiario non sia tenuto alla revisione legale dei conti, la certificazione potrà essere prodotta da un revisore legale o una società di revisione e le spese a tal scopo sostenute potranno concorrere alla composizione del credito d'imposta nella misura massima di 5000 €, sempre nei limiti massimi previsti per l'agevolazione;
- ai fini dei successivi controlli, una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione;
- In ogni caso, al solo fine di consentire la valutazione dell'andamento, diffusione ed efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Credito di imposta per le attività di innovazione tecnologica, design e ideazione estetica



La misura comprende, sotto una comune disciplina, le attività tese all'innovazione ma con ambiti oggettivi specifici e, in ogni caso, diverse da quella di ricerca e sviluppo.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Soggetti esclusi dal beneficio:

- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'art 9 comma 2 del D Lgs n 231 del 2001.
- La fruizione del beneficio è altresì condizionata a:

-
- rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito oggettivo – Innovazione tecnologica

Comprende le attività identificate dal decreto tenendo conto dei principi generali contenuti nelle linee guida elaborate dall'OCSE con il c.d. Manuale di Oslo. In particolare, costituiscono attività di innovazione tecnologica i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

Non sono considerate attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta le attività di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e in generale le attività volte a differenziare i prodotti dell'impresa da quelli simili, presenti sullo stesso mercato concorrenziale, per elementi estetici o secondari, le attività per l'adeguamento di un prodotto esistente alle specifiche richieste di un cliente nonché le attività per il controllo di qualità e la standardizzazione dei prodotti.

Ambito oggettivo – Innovazione finalizzata alla trasformazione digitale 4.0

Si tratta di una specificazione della categoria di innovazione tecnologica e ricomprende le attività svolte nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore.

Vi rientrano, a titolo esemplificativo:

- a. l'introduzione di soluzioni che consentano un'integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un'architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l'implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l'interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, MES e SCADA);
- b. l'introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l'utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;

-
- c. l'integrazione, attraverso l'applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations);
 - d. l'introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi;
 - e. l'introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. KPI's), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;
 - f. l'introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);
 - g. l'introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su un'eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;
 - h. la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);
 - i. la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all'interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;
 - j. l'introduzione di soluzioni che implicino possibilità di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);
 - k. la riprogettazione delle funzioni, dell'architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l'introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;
 - l. l'introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.

Ambito oggettivo - Attività per il raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica

Si tratta di una specificazione della categoria di innovazione tecnologica e ricomprende le attività svolte nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali

secondo i principi dell'economia circolare, così come declinati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020.

Vi rientrano, a titolo esemplificativo:

- a. la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l'impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
- b. la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
- c. l'introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all'interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
- d. l'introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
- e. l'introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
- f. l'adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
- g. l'introduzione di modelli di business «prodotto come servizio» (product-as-a-service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.

Ambito oggettivo - Attività di design e ideazione estetica

Comprendono attività e progetti finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell'impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.

Per le imprese operanti nel settore dell'abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d'imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari.

Aliquote del credito di imposta per innovazione, design e ideazione estetica

Per le spese effettuate nelle attività di ricerca e sviluppo sono previste le seguenti aliquote in base al periodo dell'investimento

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Innovazione tecnologica	6%	10%	10%	10%	5%	5%
Design e ideazione estetica	6%	10%	10%	10%	5%	5%
Massimo beneficio ottenibile (in milioni di €)	1,5	2	2	2	2	2
Quote annuali	3	3	3	3	3	3

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Innovazione digitale 4.0	10%	15%	15%	10%	5%	5%
Transizione ecologica	10%	15%	15%	10%	5%	5%
Massimo beneficio ottenibile (in milioni di €)	1,5	2	2	4	4	4
Quote annuali	3	3	3	3	3	3

Composizione della spesa

Sono ammissibili al credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d'imposta precedenti.

In ogni caso, rilevano esclusivamente le attività riguardanti la fase precompetitiva.

Le spese agevolabili con il nuovo credito d'imposta sono:

- al 100% le spese per il personale direttamente impiegato nelle attività sopra specificate (aumentato al 150% per l'impiego di giovani al di sotto dei 35 anni, al primo impiego, in possesso di dottorato di ricerca o laurea STEM);
- le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica, fino al 30% delle spese effettuate per il personale;
- le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, fino al 30% delle spese effettuate per il personale;

-
- le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica, fino al 20% delle spese effettuate per il personale;
 - le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività funzionali alla realizzazione del progetto, con le stesse modalità previste per il personale interno (anche l'aumento al 150% è previsto nei medesimi termini).

Regime del beneficio

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione di qualunque tributo esclusivamente in F24 e:

- non incorre nel limite annuale di 250000 € previsto per i crediti agevolativi;
- non incontra la soglia massima di 700000 € per le compensazioni orizzontali;
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109 co 5 del TUIR.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP non porti al superamento del 100% del costo sostenuto.

La compensazione avviene in quote annuali di pari valore, come indicato nella tabella di calcolo, nei limiti dell'importo massimo del credito ottenibile.

Tali quote non rappresentano un limite tassativo e possono essere godute parzialmente e recuperate o portate avanti nei periodi successivi senza limiti di tempo.

Per i soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di Euro, è prevista la facoltà di effettuare la compensazione in un'unica quota annuale.

Oneri documentali

Sono previsti i seguenti oneri documentali:

- ai fini del riconoscimento del beneficio, una certificazione da cui risulti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; qualora il beneficiario non sia tenuto alla revisione legale dei conti, la certificazione potrà essere prodotta da un revisore legale o una società di revisione e le spese a tal scopo sostenute potranno concorrere alla composizione del credito d'imposta nella misura massima di 5000 €, sempre nei limiti massimi previsti per l'agevolazione;

-
- ai fini dei successivi controlli, una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sottoprogetti in corso di realizzazione;
 - In ogni caso, al solo fine di consentire la valutazione dell'andamento, diffusione ed efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.

Credito di imposta per la Formazione 4.0



Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dall'attività economica esercitata, comprese la pesca, l'acquacoltura e la produzione primaria di prodotti agricoli, dalla natura giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali, nonché gli enti non commerciali che esercitano attività commerciali in relazione al personale dipendente impiegato anche non esclusivamente in tali attività.

Soggetti esclusi dal beneficio:

- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- Imprese destinatarie di sanzioni interdittive di cui all'art 9 comma 2 del D Lgs n 231 del 2001.
- La fruizione del beneficio è altresì condizionata a:
 - rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Ambito oggettivo

La misura mira ad agevolare le attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento, da parte del personale dipendente dell'impresa, delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal "Piano nazionale Impresa 4.0". Costituiscono in particolare attività ammissibili al credito d'imposta le attività di formazione concernenti le seguenti tecnologie:

- 1) big data e analisi dei dati;
- 2) cloud e fog computing;
- 3) cyber security;
- 4) simulazione e sistemi cyber-fisici;
- 5) prototipazione rapida;
- 6) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- 7) robotica avanzata e collaborativa;
- 8) interfaccia uomo macchina;
- 9) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- 10) internet delle cose e delle macchine;
- 11) integrazione digitale dei processi aziendali.

Sono di conseguenza escluse quelle attività di formazione "non 4.0" e quelle di natura ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

Le attività di formazione devono necessariamente essere erogate da:

- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l'impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- Università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- gli Istituti Tecnici Superiori;
- soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni EN ISO 9001:2000 settore EA 37.

Aliquote del credito di imposta per Formazione 4.0

Le aliquote per il credito di imposta ed il limite massimo del beneficio ottenibile variano in base alla dimensione dell'impresa come sotto specificato:

Dimensione impresa	2020-2022	Beneficio massimo
Piccola	50%	300.000 €
Media	40%	250.000 €
Grande	30%	250.000 €

Per le attività di formazione che riguardino lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, l'aliquota sale **60%**, pur nel rispetto dei limiti annui previsti in base alla dimensione dell'impresa.

Da Decreto Ministeriale 17/2017, sono considerati lavoratori svantaggiati:

- a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d) aver superato i 50 anni di età;
- e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
- f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
- g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.

Sono lavoratori molto svantaggiati i soggetti:

- privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito;
- privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito se appartenenti a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g).

Composizione della spesa

Le spese agevolabili sono:

- le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

Quanto al personale dipendente dell'impresa deve intendersi il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, nonché quello titolare di un contratto di apprendistato.

La ratio del beneficio è quella di sostenere l'impresa alleggerendola del costo aziendale parametrato alle ore o alle giornate di formazione.

Per costo aziendale si assume la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Regime del beneficio

Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione di qualunque tributo esclusivamente in F24, in un'unica quota a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono sostenute le spese ammissibili e:

- non incorre nel limite annuale di 250000 € previsto per i crediti agevolativi;
- non incontra la soglia massima di 700000 € per le compensazioni orizzontali;
- non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
- non concorre alla determinazione del valore della produzione ai fini dell'IRAP;
- non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli articoli 61 e 109 co 5 del TUIR.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP non porti al superamento del 100% del costo sostenuto. L'ammontare del credito viene calcolato con aliquote ed entro limiti annui che variano in base alle dimensioni dell'impresa.

Oneri documentali

Sono previsti i seguenti oneri documentali:

- ai fini del riconoscimento del beneficio, una certificazione da cui risulti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; qualora il beneficiario non sia tenuto alla revisione legale dei conti, la certificazione potrà essere prodotta da un revisore legale o una società di revisione e le spese a tal scopo

sostenute potranno concorrere alla composizione del credito d'imposta nella misura massima di 5000 €, sempre nei limiti massimi previsti per l'agevolazione;

- una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
- l'ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
- i registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all'impresa;
- In ogni caso, al solo fine di consentire la valutazione dell'andamento, diffusione ed efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico.



CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA – Via de Burrò, 147
www.rm.camcom.it
orientamentoedigitalizzazione@rm.camcom.it

